

Roma, 30 dicembre 2011

Prot. n. 5665/2011/F/mgt
Circolare n. 13/2011

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC e via e-mail

**Oggetto: Società tra professionisti: via libera dal 2012 – Iscrizione
all’Albo professionale - Comunicazione**

Caro Presidente,

desidero informarTi che una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2012 è quella che riguarda l’**abrogazione dell’obbligo all’esercizio associato della professione solo nella forma classica dello studio associato** (legge n. 1815 del 1939).

L’articolo 10, comma 3, della legge 183/2011¹ abolisce infatti il divieto di adottare la forma societaria, consentendo ai professionisti regolarmente iscritti agli Ordini di esercitare

¹ **Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)**
(Omissis)

3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

l'attività professionale secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

A partire da gennaio 2012 **via libera quindi alla costituzione di società tra professionisti che dovranno essere iscritte all'Albo professionale.**

Ma per quanto sia già indicato che i professionisti soci saranno tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come che la società sarà soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulterà iscritta, non sono ancora chiari i contenuti di questa nuova disciplina e la circostanza ancora di più si complica dinanzi alla previsione che la legge ammette le società multi professionali, restando da capire come verrà individuato l'Ordine di iscrizione e come gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra dovranno comportarsi di fronte allo spazio di libertà che deriverà da questa nuova normativa.

I professionisti iscritti in Ordini professionali potranno costituirsi oltre che in società semplici, anche in forma di società di persone (snc e sas), società di capitali (srl, spa e sapa) e società cooperative².

Sarà necessario evidenziare la natura della società nella denominazione sociale inserendo nella ragione sociale l'espressione "*società tra professionisti*" o l'abbreviazione "*STP*" (articolo 10, comma 5).

I soci della società tra professionisti potranno essere:

- i professionisti iscritti agli Ordini, Albi o Collegi ad eccezione dei professionisti cancellati dai propri albi professionali;
- i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
- i soggetti non professionisti, soltanto per le prestazioni tecniche che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali (soci d'opera);
- i soggetti non professionisti, che avranno soltanto finalità d'investimento (soci di capitali) fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate.

Ciò detto, è di tutta evidenza la necessità di chiarire aspetti organizzativi e gestionali di dette società, non ultimo definire regole relative alla partecipazione dei soci non professionisti e dei soci di capitale, così come incomprensibile, al momento, appare il divieto di partecipazione a più società.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

² La legge di stabilità lascia comunque inalterata la possibilità per i professionisti di aggregarsi anche come studi associati, dando la possibilità di poter scegliere la forma organizzativa più opportuna.

Il ministero della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, con l'auspicato coinvolgimento del ministero della Salute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione, adotteranno i regolamenti che dovranno disporre, tra le altre cose, norme in tema di iscrizione delle STP negli Albi professionali nonché e di applicazione alle società tra professionisti del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.

Per questa ragione è mia intenzione informarTi che la **FNOVI ha condiviso con il CUP la previsione di non iscrivere nessuna società prima dell'emanazione dei previsti regolamenti attuativi.**

Riservandomi di tornare in argomento, ringrazio per la consueta attenzione e porgo un cordiale saluto e un augurio per felice Anno Nuovo.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

